



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 81 del 14 Ottobre 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

16ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE Stagione Sportiva 2025/2026

Variatione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "SECONDA FASE"

- ❖ *Seguito indisponibilità Campo Comunale di Trepuzzi, la gara CALCIO S. PIETRO VERNOTICO - OSTUNI CALCIO 24 avrà luogo Giovedì 16 ottobre 2025 presso il **Campo Comunale di Monteroni di Lecce** con inizio alle ore 15,30.*
- ❖ *Seguito accordi Società interessate, la gara NOICATTARO - BORGOROSSO MOLFETTA avrà luogo Giovedì 16 ottobre 2025 presso il **Campo Comunale "S.Diomede" di Bari** (**in assenza di pubblico**) con inizio alle **ore 21,00**.*

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA Stagione Sportiva 2025/2026

Variatione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

- ❖ *Seguito accordi Società interessate, la gara DIMATEAM - PRO GIOIA CALCIO 2023 avrà luogo **Giovedì 16 ottobre 2025** presso il **Campo Comunale "Martucci" er.art. (massimo 100 spettatori) di Gioia del Colle** con inizio alle ore 20,30.*

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Giovanni Regano e dell'Avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 14/10/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/ 9/2025 LEVERANO FOOTBALL - CITTA DI CAROVIGNO 1949

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD LEVERANO, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore DE PASCALIS CHRISTOPHER nato il 12/12/2005, che a detta dell'istante è stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non abbia scontato la squalifica per una giornata, quale residuo delle due giornate comminate giusta C.U. 245/2025 pubblicato dalla FIGC - LND in data 5.5.25.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.

Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 76 del 7.10.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949 è fondato.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore DE PASCALIS CHRISTOPHER nato il 12/12/2005 è stato squalificato per 2 giornate allorchè militava nella squadra del SAVA.

Durante lo svolgimento della fase nazionale Juniores, nella partita del 03/05/2025 ASD Sava - Micri Calcio, il predetto calciatore è stato squalificato per n. 2 (due) giornate, sanzione pubblicata dal comunicato ufficiale richiamato dalla ricorrente.

Risulta altresì che la prima delle due giornate di squalifica, rimediate dal sig. DE PASCALIS nel campionato juniores 2024/2025, sia stata scontata in occasione della gara Lykos - ASD Sava, disputata il 7/05/2025, ultima partita della fase nazionale per la società Sava.

Ciò posto, norma di riferimento è l'art. 21, il cui 2° comma prevede che "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7."; i successivi commi 6 e 7 prevedono quanto segue: "6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6".

Orbene, stando agli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, è emerso che il citato calciatore è stato tesserato per l'ASD LEVERANO per la corrente stagione sportiva e che, essendo nato il 12.12.2005, non è più in età per partecipare come "fuori quota" al campionato juniores, giusta C.U. n.ro 1 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 1.7.25.

In sostanza la ratio dell'art. 21 CGS va ricostruita nel concorso dei principi di omogeneità e di effettività, laddove il primo richiede chela squalifica sia scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, mentre il secondo che la sanzione sia effettivamente scontata. (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 21/2020 e, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 99/2023).

Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza endofederale "la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo. Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: "in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo" (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024). Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: "Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società." (cfr. C.S.A. - Sezione III: DECISIONE N.0192/CSA del 9.4.24) Ã` indubbio che il sig. DE PASCALIS, avendo cambiato squadra e categoria, non essendo in età per poter essere schierato tra i fuori quota della categoria juniores nella corrente stagione sportiva 2025/2026, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza.

Invero, dall'esame dei referti delle gare disputate dalla società ASD LEVERANO nel campionato di promozione, risulta che il sig. DE PASCALISCHRISTOPHER abbia preso parte a tutti gli incontri ufficiali disputati dalla prima squadra della nuova società di appartenenza e, quindi, non avendo scontato la squalifica, nella gara in oggetto era in posizione irregolare allo stesso modo in cui lo era nelle precedenti del 7.09.25e 14.9.25.

Per altro verso, nella fattispecie il tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del C.G.S. che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949;
- di dichiarare il calciatore DE PASCALIS CRISTOPHER della ASD LEVERANO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto per le motivazioni innanzi enunciate; per l'effetto
- di comminare a carico della ASD LEVERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6 lett. a) del CGS;
- di squalificare il calciatore DE PASCALIS CRISTOPHER della ASD LEVERANO per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante l'accoglimento del gravame;
- di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito alle violazioni commesse dalla Società ASD LEVERANO e dal tesserato DE PASCALIS CRISTOPHER, con riferimento alla partecipazione del predetto calciatore alle gare del campionato di Promozione della corrente stagione sportiva del 7.9.25 e del 14.9.25, disputate dalla ASD LEVERANO.

Manda alla segreteria per la comunicazione alla Procura Federale dei relativi atti.

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 21/ 9/2025 MANDURIA SPORT - POLIS BAGNOLO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. POLIS BAGNOLO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 21/10/2025 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 28/ 9/2025

Gara del 28/ 9/2025 OSTUNI CALCIO 24 - MANDURIA SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato
che la società A.S.D. OSTUNI CALCIO 24 non ha dato seguito al ricorso preannunciato avverso la gara in oggetto

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto; di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 2 in favore della società U.G. MANDURIA SPORT;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società istante.

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

LEVERANO FOOTBALL
Vedi delibera.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE PASCALIS CHRISTOPHER (LEVERANO FOOTBALL)
Vedi delibera.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 5/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/10/2025 CAPO DI LEUCA - VIRTUS SAN PANCRAZIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società VIRTUS SAN PANCRAZIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD CAPO DI LEUCA, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale eccependo che il calciatore, LEOPIZZI Alessandro presente nella distinta di gara della resistente, è stato impiegato dalla società CAPO DI LEUCA durante l'incontro in oggetto sebbene non tesserato alla data della gara, sulla scorta delle verifiche eseguite dall'istante.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società VIRTUS SAN PANCRAZIO sia infondato e vada rigettato per le seguenti motivazioni.

La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione del calciatore schierato in campo con il numero di maglia 1 dalla resistente.

Ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda, il comma 3 dell'art. 39 delle N.O.I.F. prevede che "l'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento".

Orbene, a seguito della introduzione del portale telematico, la Giurisprudenza Sportiva ha precisato che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo. (C.F.A. IV Sezione decisione 73/2022-2023). Orbene, dall'esame degli atti ufficiali e dagli accertamenti compiuti da questo Giudice Sportivo Territoriale presso l'ufficio tesseramenti del CR Puglia, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ricorrente e dell'elenco dei calciatori consegnato dalla resistente ad inizio gara, è emersa la regolare posizione del calciatore LEOPIZZI Alessandro indicato dall'istante e, nella specie: - il calciatore numero 1 LEOPIZZI Alessandro (30.5.1980) risulta tesserato per la società resistente il 4.10.25; Pertanto, il calciatore indicato dall'istante era regolarmente tesserato alla data della gara oggetto di gravame e poteva prendervi parte.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società VIRTUS SAN PANCRAZIO;
- di confermare il risultato della gara di 2 - 1 in favore della CAPO DI LEUCA come conseguito sul campo;
- di addebitare la tassa ricorso stante il rigetto del gravame.

Gara del 5/10/2025 ETRA BARLETTA 2008 - UNITI PER CERIGNOLA

Il Giudice Sportivo territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ETRA BARLETTA 2008, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società UNITI PER CERIGNOLA, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente DIFRANCESCO Pasquale (23/01/1983).

L'istante ha asserito che il predetto calciatore ha partecipato alla gara del 05/10/2025, pur non avendo scontato la squalifica, comminatagli in occasione della gara VIRTUS SAN FERDINANDO - UNITI PER CERIGNOLA del campionato di Prima Categoria girone A del 30.03.2025, allorché era tesserato per la società UNITI PER CERIGNOLA, sanzione pubblicata in data 03.04.2025 sul C.U. n.ro 251 del Comitato Regionale Puglia.

Per tali motivi la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La UNITI PER CERIGNOLA nulla ha dedotto in merito al ricorso nei termini a essa concessi.

Questo Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 12.10.25, come da provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 78 del 9.10.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ETRA BARTLETTA 2008 sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Dall'esame degli atti ufficiali, effettivamente risulta che il calciatore DIFRANCESCO Pasquale, è incorso nella squalifica di due giornate, a seguito della penultima gara campionato di Prima Categoria girone A della stagione sportiva 2024/2025, disputata il 30.3.25, allorché il calciatore era tesserato per la società UNITI PER CERIGNOLA, sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale richiamato dalla ricorrente.

Inoltre il calciatore DIFRANCESCO Pasquale risulta aver scontato una delle due gare di squalifica nell'ultima giornata di campionato della stagione sportiva 2024/2025.

Risulta altresì che la società UNITI PER CERIGNOLA non abbia disputato per la predetta competizione altre gare essendo concluso il campionato e che, pertanto, il giocatore Sig. DIFRANCESCO Pasquale era in posizione irregolare per la gara in oggetto.

Per altro verso, nella fattispecie il medesimo tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del C.G.S. che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 e 6 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ETRA BARLETTA 2008;
- di dichiarare il calciatore DIFRANCESCO Pasquale della UNITI PER CERIGNOLA in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto per le motivazioni innanzi enunciate; per l'effetto
- di comminare a carico della UNITI PER CERIGNOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società ETRA BARLETTA 2008;
- di squalificare il calciatore DIFRANCESCO Pasquale della UNITI PER CERIGNOLA per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante il totale accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

UNITI PER CERIGNOLA

Vedi delibera.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIFRANCESCO PASQUALE (UNITI PER CERIGNOLA)

Vedi delibera.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942 - A.S.D. ATLETICO RACALE del 05/10/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. ATLETICO RACALE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 20/10/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. SPORTLANDIA - A.S.D. REAL PUTIGNANO del 05/10/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. REAL PUTIGNANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 27/10/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 14/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci